

FAQ DPCM 3 novembre 2020 (agg. 17.12.2020)

Sommario

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.).....	2
Frequenza alunni primo ciclo e didattica in presenza	6
Laboratori esercitazioni e attività pratiche.....	7
Alunni disabili e BES.....	10
Personale scolastico	11
Rinnovo degli organi collegiali.....	13
Tirocini universitari	14
Convitti	14
PCTO.....	15
IeFP.....	15
ITS.....	16
Istruzione degli adulti.....	16
Dispositivi di protezione individuale.....	17

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.)

<p>Le riunioni di programmazione didattica dell'equipe di scuola Primaria (art. 28, comma 5, CCNL 2007) si possono svolgere in presenza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera o) prevede che <i>"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"</i>. Pertanto, eventuali riunioni in presenza hanno carattere eccezionale, ricadono sotto la responsabilità del Dirigente scolastico e devono essere motivate da necessità cogenti; in tal caso dovranno avvenire nel rispetto delle misure anticontagio.</p>
<p>Gli incontri previsti nelle istituzioni scolastiche (per esempio: colloqui docenti/genitori, GLO, contrattazione di istituto, scuola aperta, incontri per l'orientamento, eccetera) si possono svolgere in presenza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera o) prevede che <i>"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"</i>. Pertanto, eventuali incontri e riunioni in presenza hanno carattere eccezionale, ricadono sotto la responsabilità del Dirigente scolastico e devono essere motivati da necessità cogenti; in tal caso dovranno avvenire nel rispetto delle misure anticontagio.</p>
<p>Le riunioni degli organi collegiali (consigli di classe/interclasse, collegio docenti, consiglio di istituto, eccetera) si possono svolgere in presenza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera s) prevede che <i>"le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza"</i>.</p>
<p>E' possibile organizzare uscite didattiche?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera t) prevede che <i>"sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate"</i>. Le lezioni all'aperto non sono annoverate fra le uscite didattiche poiché si svolgono nel cortile o nelle pertinenze della scuola.</p>
<p>La formazione si può svolgere in presenza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9, lettera s) prevede che <i>"i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza (...) i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SARS COV 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall'INAIL"</i>. (cfr. FAQ sul tema corsi salute e sicurezza)</p>
<p>Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre è ancora possibile realizzare corsi di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020, e ancora prima quelli del 13/10/2020 e del 24/10/2020, affermano (art.1, comma 9, lettera s) che <i>"Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL" nell'aprile 2020. E' dunque possibile continuare a realizzare corsi sulla sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ad es. per lavoratori, preposti, dirigenti, Responsabili e Addetti SPP, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) e di altre normative specifiche (ad es. corsi di primo soccorso ai sensi del DMS 388/2003, corsi sulla prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi del DMI 10/3/1998, ecc.), sia in modalità "in presenza" (obbligatoria almeno per la parte pratica, quando prevista dalla norma di riferimento) sia in modalità "videoconferenza"</i>. Per la realizzazione di corsi di formazione "in presenza", oltre a quanto contenuto nel citato Documento tecnico dell'INAIL, si suggerisce di considerare quanto riportato nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,</p>

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.)

	<p>pubblicate lo scorso 8 ottobre (scheda tecnica "Formazione professionale", pag. 32 - 33), che forniscono le misure di prevenzione da attuare.</p> <p>Per quanto riguarda invece la realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza in modalità "videoconferenza", fanno fede le «Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari» emanate dalla Regione del Veneto l'11/4/2020 (versione 10), che, al paragrafo relativo all'ambito "Formazione" (pag. 6 - 7), riportano, tra l'altro, quanto segue: [...] <i>resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza [attualmente dunque fino al 31 gennaio 2021], l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti [...] si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. [...]</i></p> <p>Ad integrazione di quanto evidenziato più sopra, il <i>Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole - SiRVeSS</i> ha aggiunto la condizione che la formazione in modalità videoconferenza debba prevedere il lavoro a piccoli gruppi su "problem solving" o "simulazioni", con restituzione del lavoro svolto, sempre in videoconferenza. Si precisa che la formazione in videoconferenza non coincide e non va confusa con la formazione in modalità e-learning. Per essa valgono dunque tutte le regole tipiche della formazione in aula, compresa quella del numero massimo di partecipanti, pari a 35 unità.</p>
<p>Vige ancora per chi viene in presenza l'ingresso non prima delle 9?</p>	<p>Il DPCM del 3 novembre 2020 - art. 14 - sostituisce le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e non prevede l'ingresso alle ore 9.00. Tale indicazione era già contenuta anche nell'Ordinanza Regionale n. 145 del 26.10.2020.</p>
<p>Possono essere svolte Attività alternative all'IRC in DAD?</p>	<p>Nella scuola secondaria di secondo grado l'IRC e in analogia le AA.AA rientrano nelle modalità della DDI, secondo quanto deliberato negli OO.CC. competenti nel Piano scolastico per la DDI.</p>
<p>Quante ore destinare all'insegnamento dell'educazione civica in DDI ?</p>	<p>L'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevede <i>almeno</i> 33 ore annue. Nulla toglie che possano essere di più le ore che, anche in didattica digitale integrata, possano essere dedicate a tale insegnamento, così come suggerito dall'USR Veneto. In ogni caso, per quanto riguarda le attività sincrone, il numero complessivo delle ore annue può essere ricalibrato proporzionalmente all'orario deliberato per gli insegnamenti disciplinari delle singole classi.</p>
<p>Come considerare le assenze in DDI? Vale sempre il limite minimo di frequenza?</p>	<p>Ad oggi non ci sono riferimenti normativi che prevedano di derogare al limite minimo di presenze per la validazione dell'anno scolastico.</p>
<p>Sono valutabili alunni in isolamento fiduciario? Vanno distinti casi di isolamento e di quarantena?</p>	<p>Gli studenti in isolamento fiduciario o in quarantena possono seguire le lezioni a distanza e in tal caso possono essere valutati. Studenti che per ragioni di salute, anche legate alla positività al COVID 19, non possono seguire la DDI, non sono valutabili.</p>
<p>Con la pubblicazione del DPCM del 3</p>	<p>Il DPCM del 3 novembre 2020 non introduce restrizioni specifiche all'utilizzo dei locali mensa scolastici.</p>

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.)

<p>novembre cambia qualcosa nella gestione della pausa pranzo?</p>	<p>L'art. 1, comma 9, lettera gg), per contro, consente le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'unica limitazione della chiusura dalle ore 18. Anche a seguito della pubblicazione del DPCM in parola, può essere dunque confermata l'organizzazione già in atto della pausa pranzo, che ogni scuola ha adottato nel rispetto delle misure di distanziamento, disinfezione e aerazione più volte ribadite. Se l'organizzazione della mensa e, più in generale, della pausa pranzo con refezione a scuola è rispettosa di tali misure e già collaudata positivamente, non si ravvisa alcun motivo, se non di natura emotiva, per cui le famiglie debbano chiedere di esonerare i propri figli dall'utilizzo del servizio mensa, per pranzare a casa e rientrare al termine della pausa pranzo.</p>
<p>Negli istituti secondari di secondo grado qual è l'orario di lezione settimanale previsto per la DDI al 100%? A chi compete la riorganizzazione del Piano per la DDI? Quanti alunni possono frequentare in presenza?</p>	<p>Le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata - allegato A del DM 89/2020 - prevedono che <i>"in caso la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, sono da prevedersi, nelle scuole secondarie di 2° grado, almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee"</i>. Agli studenti dovrà, in ogni caso, essere assicurato l'orario curricolare previsto, articolato in attività a distanza – sincrone e asincrone - e, nei casi previsti, in attività in presenza (laboratori, inclusione di alunni con disabilità o di alunni con bisogni educativi speciali) avendo cura di garantire il contenimento del contagio previsto dal DPCM. IL DPCM del 3 novembre non pone limiti quantitativi alla presenza degli studenti, ma va senz'altro interpretato come maggiormente restrittivo rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre, che prevedeva in presenza non più del 25% degli studenti. <i>"Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare DDI (...); ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche"</i> (DM 89/2020 allegato A). Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, il dirigente scolastico predispone l'orario con la quota oraria che ciascun docente dedica alla DDI. E' consentito il ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione e a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal DPR 275/99.</p>

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.)

E' possibile evitare che, durante la video lezione in modalità sincrona, dopo l'appello, gli studenti spengano videocamera e microfono e i docenti svolgano una lezione solo teorica in modo trasmissivo, senza interagire con la classe? E' possibile, per evitare che gli studenti si distraggano, obbligarli a tenere la webcam accesa?

Le **Linee guida per la didattica digitale integrata** prevedono che ogni Istituto si doti di una piattaforma che "risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all'interno del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell'attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, pc) o sistema operativo a disposizione". (Linee Guida per la didattica digitale integrata, allegato A al DM 89/2020).

Il **Garante della Privacy** si è espresso con chiarezza in merito alla **necessità di informare gli studenti sulle finalità del trattamento dati durante la Didattica a distanza**: "Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, **nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati** (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento)." **(Provvedimento del Garante della Privacy 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni")**.

Ulteriori indicazioni sono fornite dal Ministero dell'Istruzione: "Atteso che lo svolgimento delle video lezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte" ("Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", allegato alla Nota MI n. 11600 del 3 settembre 2020).

Il Piano scolastico di istituto per la Didattica Digitale Integrata può quindi prevedere, al fine di favorire il processo di insegnamento e apprendimento, che gli studenti tengano accesa la webcam e il microfono; tali indicazioni vanno previste anche nel Regolamento d'Istituto e nel Regolamento di disciplina, documenti che devono essere integrati con specifiche disposizioni sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

Ciò premesso, si ritiene che, in casi specifici e particolari, il diritto alla tutela della privacy dello studente e del minore debba essere tenuto in considerazione, laddove esso sia prevalente sulle scelte metodologiche e sui regolamenti dell'istituzione scolastica (ad esempio nel caso di uno studente **che non voglia mostrare alcuni aspetti relativi al proprio ambiente e contesto familiare**).

Sarà cura del docente e dell'istituzione scolastica farsi carico di eventuali situazioni specifiche, per

Attività scolastiche in presenza/da remoto (riunioni di coordinamento, orientamento, ricevimento genitori ecc.)

consentire i necessari approfondimenti ed eventualmente coinvolgere lo studente nella lezione con altre modalità.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del gruppo classe nelle video lezioni, si sottolinea quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali: "La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze". (Linee Guida per la didattica digitale integrata, allegato A al DM 89/2020).

Si rinvia, per un approfondimento, ai sette video tutorial curati da Avanguardie Educative e INDIRE (<https://www.indire.it/2020/09/21/scuola-online-la-webserie-per-i-neoassunti-sulla-didattica-digitale-integrata/>).

Frequenza alunni primo ciclo e didattica in presenza

Quali azioni deve attivare l'Istituzione scolastica rispetto agli alunni del primo ciclo che non frequentano le attività didattiche in presenza perché le famiglie hanno paura del contagio?

I Dirigenti scolastici, ove non ricorrano le circostanze specificate nell'OM 134/2020 o le indicazioni della nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020, in caso di alunni che non frequentano le lezioni e le cui famiglie non risultino contattabili né abbiano comunicato l'intenzione di avvalersi di istruzione parentale, ai sensi del D. Lgs. 76/2005, pongono in essere le procedure previste in caso di verifica e segnalazione di inadempimento dell'obbligo di istruzione.

Laboratori esercitazioni e attività pratiche

Quali attività di laboratorio possono essere effettuate in presenza?

Il DPCM del 3 novembre 2020 - articolo 1, comma 9, lettera s) - prevede che resti salva "la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori".

La Nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 precisa che "per quanto attiene ai percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono **esercitazioni pratiche e di laboratorio**, entro cui annoverare le attività di laboratorio **caratterizzanti e non altrimenti esperibili**, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, **purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti** e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza".

Alla luce di tali previsioni si possono effettuare in presenza:

- le attività laboratoriali e le esercitazioni pratiche e di laboratorio **formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti, previste dai piani degli studi e dai quadri orario**, dunque non solo quelli affidati ai soli Insegnanti Tecnico Pratici;
- le attività di laboratorio dei licei artistici, le attività di esecuzione e interpretazione di strumento nei licei musicali, i laboratori coreutici e coreografici nei licei coreutici, le attività didattiche cosiddette "tecnico-pratiche", ancorché in compresenza, che si svolgono nei laboratori degli istituti tecnici e professionali ecc.
- le attività laboratoriali in ogni caso **caratterizzanti il percorso e non altrimenti esperibili**.

Sulla base delle domande specifiche pervenute si forniscono alcuni esempi: negli istituti tecnici e in alcuni licei, la possibilità di effettuare in presenza attività laboratoriali previste dall'**insegnamento di informatica** va esperita solo qualora sia impossibile realizzare a distanza, per ragioni tecniche, tali attività; le attività di laboratorio linguistico si effettuano in modalità a distanza; i laboratori italiano L2 per piccoli gruppi non sono previsti dagli ordinamenti per la secondaria di secondo grado e pertanto vanno effettuati a distanza.

Laboratori esercitazioni e attività pratiche

<p>Per quante ore e per quanti studenti si possono attivare laboratori in presenza?</p>	<p>Si raccomanda di organizzare le attività laboratoriali in presenza temperando i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le finalità del DPCM 3 novembre 2020, evidenziate nell'art. 1 comma 1, di contenere la diffusione del virus COVID-19, da conseguire anche attraverso una necessaria limitazione del numero di studenti in presenza; - la realizzazione dei laboratori in presenza "qualora sia necessario" (DPCM 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lettera s); - la natura "caratterizzante" dei laboratori che, costituendo "parte sostanziale" dei curricoli, possono rappresentare anche l'elemento dirimente che ha orientato la scelta degli studenti (Nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020). <p>Le istituzioni scolastiche sono chiamate a calibrare responsabilmente le attività di laboratorio in presenza avendo cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare in presenza le attività laboratoriali che non possono essere differite, nella programmazione, ad altri periodi dell'anno scolastico; - rimodulare il numero di lezioni di laboratorio in presenza, rispetto a quelle previste nel piano di studi e nell'orario curriculare; - effettuare le attività laboratoriali in presenza per gruppi di studenti, o per un numero ridotto di classi nella giornata, rimodulando se necessario l'orario e individuando soluzioni di flessibilità organizzativa e didattica che contemperino opportunamente le attività a distanza e in presenza. <p>IL DPCM del 3 novembre non pone limiti quantitativi alla presenza degli studenti, ma va senz'altro interpretato come maggiormente restrittivo rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre, che prevedeva in presenza non più del 25% degli studenti.</p>
<p>Se l'attività laboratoriale, nell'orario delle lezioni, è collocata in un'ora successiva alla prima, la classe può rimanere a scuola per l'intera giornata e svolgere in presenza anche altre lezioni?</p> <p>Organizzando laboratori di sei ore su 8, come da orario regolare, per un giorno alla settimana (alberghiero, biennio), se una delle ore all'interno non è di laboratorio, è possibile mantenerla per non creare disagio dovuto alla carenza di mezzi di trasporto per arrivare a scuola o tornare a casa?</p>	<p>Questa soluzione, che vedrebbe in presenza docenti e studenti di un intero gruppo classe per l'intera mattinata, anche per attività non laboratoriali, non è praticabile poiché introduce elementi di rischio e modalità organizzative non in linea con le disposizioni normative.</p> <p>Si dovranno invece individuare rimodulazioni dell'orario, che consentano a gruppi di studenti/classi di raggiungere agevolmente la sede scolastica per le attività di laboratorio "<i>caratterizzanti e non altrimenti esperibili</i>", anche a rotazione, e di effettuare a distanza le attività in modalità sincrona e asincrona previste dalla DDI.</p>
<p>Nella attività di laboratorio deve essere rispettato il distanziamento già previsto e che ha determinato le capienze dei locali?</p>	<p>Le disposizioni sul distanziamento tuttora vigenti non risultano modificate, né dal DPCM né da altri provvedimenti. Sul tema si rinvia al Manuale Operativo e alle FAQ dell'USR Veneto.</p>

Laboratori esercitazioni e attività pratiche

Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre possono proseguire le attività di strumento e di esecuzione nei Licei Musicali?

Il DPCM del 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 9, lettera s) afferma che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...], in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, [...], garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*.

Su questo passaggio del DPCM, nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020, si precisa che *"per quanto attiene ai percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili [...], resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza"*.

Ciò premesso, le attività di strumento e di esecuzione nei Licei Musicali, in quanto inserite nei piani di studio e nei quadri orari delle rispettive istituzioni scolastiche, sono senz'altro classificabili quali attività laboratoriali.

Resta inteso che le scuole interessate a questa specifica problematica dovranno valutare, nell'attuale situazione pandemica e alla luce delle prescrizioni fornite dal DPCM per i diversi ordini e gradi scolastici, la circostanza che le attività di strumento e di esecuzione non siano altrimenti esperibili e, nel caso ravvisino la necessità di proseguirle in presenza, dovranno applicare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio, che potrà essere ulteriormente potenziato con misure organizzative più stringenti.

Nello specifico degli strumenti a fiato, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990" precisa che *"per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione"*. Alla luce di quanto appena riportato, si ritiene che debbano escludersi attività di strumento a fiato e di esecuzione che coinvolgano più di un allievo per unità didattica.

Alunni disabili e BES

<p>Per gli studenti con disabilità e gli studenti con bisogni educativi speciali è possibile programmare le attività didattiche in presenza mentre tutti gli altri studenti della classe fruiscono delle attività svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020, art. 1 comma 9 lett. s) e la nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020 prevedono che le istituzioni scolastiche possano programmare di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e/o per gli alunni con bisogni educativi speciali in ragione di <i>"mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica"</i>. A tal fine, le Istituzioni scolastiche, ove non già previsto, avranno cura di convocare il Gruppo di lavoro Operativo (GLO) per gli alunni con disabilità e i Consigli di classe per gli alunni con DSA e altri BES al fine di aggiornare il PEI o i PDP, prevedendo tutte le possibili forme di raccordo al mutato ambiente di apprendimento. Analogamente, i Consigli di classe procederanno ad aggiornare la programmazione di classe alla sopravvenuta situazione. In linea con le previsioni di cui alla nota n. 1990 del 5 novembre 2020, al fine di sviluppare l'effettiva inclusione scolastica, sarà anche possibile prevedere che un gruppo variabile o immutato di allievi della classe di riferimento effettui eventualmente in presenza le attività didattiche, se tale modalità risulti efficace a consolidare e sviluppare l'effettivo processo inclusivo già in atto, in relazione al profilo di funzionamento di ciascun studente.</p>
<p>Le classi per le quali è previsto come necessario l'uso di laboratori e che accolgono studenti con disabilità e/o studenti con bisogni educativi speciali devono svolgere tali attività laboratoriali in modo da non superare il 25% delle attività?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020, art. 1 comma 9 lett. s) e la nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020 prevedono che le istituzioni scolastiche possano programmare di svolgere in presenza attività di laboratorio, <i>"caratterizzanti e non altrimenti esperibili"</i>, qualora in relazione al curriculum di studi <i>"sia necessario"</i> l'uso dei laboratori.</p> <p>In tal caso potranno essere adeguatamente coinvolti, tenendo conto delle determinazioni del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per gli alunni con disabilità e dei Consigli di classe per gli alunni con DSA e altri BES, gli studenti con disabilità e/o gli studenti con bisogni educativi speciali.</p> <p>Tali attività laboratoriali possono essere svolte nelle classi secondo le deliberazioni del Consiglio di classe coerentemente all'orario annuale obbligatorio di lezione avendo cura di garantire il contenimento del contagio previsto dal vigente DPCM. Si raccomanda di non accogliere in presenza un numero eccessivo di alunni avendo cura di garantire il contenimento del contagio previsto dal DPCM.</p> <p>IL DPCM del 3 novembre non pone infatti limiti quantitativi alla presenza degli studenti, ma va senz'altro interpretato come maggiormente restrittivo rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre, che prevedeva in presenza non più del 25% degli studenti.</p>
<p>Le attività didattiche in presenza possono riguardare anche studenti con bisogni educativi speciali?</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lett. s) e la nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020 prevedono che le istituzioni scolastiche possano valutare di programmare attività didattiche in presenza a vantaggio del percorso di inclusione già in atto per gli studenti con bisogni educativi speciali <i>"qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli alunni coinvolti"</i>, in relazione al profilo di ciascuno. Analogamente, le istituzioni scolastiche potranno prevedere attività in presenza per le situazioni di <i>"digital divide"</i> non altrimenti risolvibili.</p>
<p>E' possibile attivare la DDI per gli alunni o gli studenti che sono posti in situazione di quarantena o in isolamento fiduciario?</p>	<p>La nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020 ricorda la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché degli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento fiduciario. In tali situazioni, il Consiglio di classe provvederà ad attivare e ad adottare la didattica digitale integrata sincrona e/o asincrona.</p>

Personale scolastico

La Didattica Digitale Integrata è praticabile anche dal domicilio dei docenti e non solo da scuola?

La presenza a scuola dei docenti, pur con lo svolgimento del 100% delle attività in DDI è funzionale ad assicurare la completezza di distribuzione del servizio senza che nessun studente debba patire delle esclusioni: infatti solo la presenza di docenti a scuola rende possibile le attività laboratoriali e quelle pratiche ad esse assimilabili, che costituiscono per alcuni indirizzi di studio la parte specificamente qualificante della formazione; sempre la presenza assicura l'effettiva inclusione sia degli studenti con disabilità sia di quelli con bisogni educativi speciali; permette inoltre la stabile efficienza del servizio formativo in caso di situazioni non programmabili che dovessero verificarsi durante la frequenza degli studenti nei locali scolastici.

L'eventualità, dunque, che i docenti esercitino la DDI non nei locali scolastici ma dal proprio domicilio – fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e modificato all'art. 22, lettere a) e Bb) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, c. 3, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 – può essere autorizzata da parte del dirigente scolastico con carattere di provvisorietà, per numeri e tempi precisamente definiti e delimitati, in particolare nell'eventualità che la stessa istituzione scolastica si riveli impossibilitata a garantire, con le proprie risorse, la DID per ragioni tecniche, strumentali e/o strutturali e non avendo altra possibilità per tutelare il diritto all'istruzione per gli studenti ai quali è stata preclusa la presenza a scuola. Come previsto nella nota dipartimentale n. 2002 del 9/11 u.s., dovrà essere resa informativa alle RSU circa i criteri generali di svolgimento dell'attività in DID.

Personale scolastico

Quali sono le caratteristiche del lavoro agile che può essere assegnato al personale ATA ai sensi del DPCM 3 novembre 2020?

Con riferimento alle scuole collocate in regioni classificate in zona 2 (gialla) o 3 (arancione), per il personale ATA trova applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del DPCM 3 novembre 2020 il quale stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato [...] garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77"*.

In sostanza, le segreterie delle istituzioni scolastiche devono essere organizzate con svolgimento del lavoro agile per almeno il 50% del personale impegnato in attività che possono trovare esecuzione con tale modalità. Deve essere prevista una rotazione del personale; ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera d) del DM DFP del 19 ottobre 2020, il lavoro agile al personale di tali uffici non deve essere attribuito in modo esclusivo ma all'opposto curando che sia assicurata *"un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza"*. La presenza del personale di segreteria nei locali della scuola, sia pure con alternanza, in coerenza con quella del personale docente, garantisce l'efficienza del servizio a favore dell'utenza ed assicura prontezza operativa in tutte le situazioni non programmabili che possono verificarsi in presenza di studenti nei locali della scuola.

Per il restante personale ATA, come peraltro previsto nella nota MI 1990 del 5.11.2020 alle pp. 4 e 5, rimane confermato il lavoro in presenza.

Con riferimento alle scuole collocate in regioni classificate in zona 4 (rossa) trova applicazione quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM 3 novembre 2020 secondo cui: *"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile."*

Cosa viene innovato circa l'utilizzo delle risorse COVID-19 a seguito del DPCM 3 novembre 2020?

Al riguardo vigono con rinnovata forza le disposizioni fornite con nota USRVE prot. n. 19845 del 28.10.2020, che invitano a una particolare oculatezza in riferimento all'accensione di nuovi contratti soprattutto di collaboratore scolastico, visto l'ampliarsi del servizio nei confronti dell'utenza sulla base della DID ed in considerazione della netta riduzione del numero degli studenti presenti a scuola, in particolare nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Sono peraltro confermati i contratti già in essere.

Personale scolastico

Cosa cambia per i lavoratori c.d. "fragili" con il DPCM 3 novembre 2020?

Con l'ampliamento della DDI al 100% nelle scuole del secondo ciclo, potrebbe venir meno la condizione che - a fronte di caratteristiche di fragilità riconosciute ad un lavoratore con conseguente attribuzione di inidoneità temporanea nella specifica funzione docente, in riferimento alla pandemia di COVID-19 - consentiva all'interessato di fruire dell'istituto giuridico dell'utilizzazione in altri compiti ovvero dell'assenza per malattia equiparata a ricovero ospedaliero (su queste caratteristiche e su tutta la procedura connessa ai lavoratori c.d. "fragili" si rinvia alla nota MI n. 15858 dell'11.09.2020).

Al riguardo va richiamato quanto previsto dall'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale, modificando una disposizione del d.l. 18/2020, stabilisce che, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti [...]"*.

Di conseguenza, il Medico Competente potrà rivedere, se del caso, il giudizio di inidoneità e ai sensi dell'art. 5, c. 3, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 il dirigente scolastico potrà disporre il rientro in servizio in modalità agile e in DDI.

Rinnovo degli organi collegiali

Le elezioni di rinnovo dei Consigli d'Istituto previste per i giorni 29 e 30 novembre sono confermate?

Nel DPCM emanato in data 3 novembre 2020, art. 1, lettera s) si conferma, di fatto, la scadenza elettorale prevista affermando nel contempo l'obbligo di non effettuare le operazioni di voto in presenza: *"Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni"*.

Questo USR ha, tuttavia, rappresentato alla competente Direzione generale del MI la difficoltà per molte scuole di rispettare il termine fissato a causa della complessità dell'organizzazione delle operazioni elettorali da remoto.

È previsto l'utilizzo di una piattaforma specifica per effettuare le elezioni degli organi collegiali a distanza?

Non è previsto l'utilizzo di una piattaforma specifica per consentire l'espletamento delle operazioni di voto; si suggerisce di utilizzare la piattaforma già in uso nella singola istituzione scolastica, costruendo moduli per il voto online con accorgimenti tesi ad evitare la doppia votazione da parte della stessa persona o la votazione da parte di una persona che non ha titolo a farlo. Si suggerisce inoltre di creare un account personale per ogni singolo votante.

Come garantire la segretezza nella partecipazione alle elezioni?

Tirocini universitari

Le istituzioni scolastiche possono attivare tirocini universitari in convenzione previsti dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e accogliere i tirocinanti?

Sì, il DPCM 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lett. t), fa salve le attività di tirocinio previste dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno accogliere i tirocinanti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Analogamente si procederà per i corsi di specializzazione per le attività di sostegno, nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti e in linea con le previsioni di cui alla nota USR Veneto n.14959 del 1 settembre 2020, inviata a tutte le Istituzioni scolastiche.

Convitti

I Convitti rimangono aperti?

La nota MI prot. AOODPIT 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto DPCM 3 novembre 2020, prevede che le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera pp) del DPCM per le attività recettive, cioè *"a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture recettive"*. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. I semi - convittori e le semi - convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.

PCTO

I PCTO sono ancora possibili, alla luce del DPCM del 3 novembre 2020?	Il DPCM del 3 novembre 2020 non modifica le disposizioni dei precedenti DPCM circa la possibilità di attuare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Sono ovviamente facilitate tutte le forme di attività d'aula, in modalità digitale e quindi anche i progetti di "Simulimpresa", Impresa formativa simulata, ecc., nelle quali sia possibile un adattamento delle situazioni in presenza con modalità sincrona o asincrona in DDI.
Le attività di stage esterne all'Istituto valide sia per i PCTO sia, estensivamente, per i percorsi triennali IeFP, sono ancora possibili?	Anche con riferimento alla nota dipartimentale n. 1990 del 5/11 u.s. si ritiene che, qualora ricorrano le condizioni di sicurezza della struttura ospitante, sia possibile stipulare convenzioni di stage. Si sottolinea come tali attività richiedano, da un lato, la disponibilità della struttura ospitante, dall'altro la responsabilità dell'Istituzione scolastica che sottoscrive la convenzione. Si invita, pertanto, ad una ponderata riflessione sull'urgenza e indifferibilità degli stage nel corrente periodo. Nella seconda classe IeFP, in particolare, gli stage non sono obbligatori. Nel caso di una programmazione dell'attività di stage in orario mattutino curricolare (con eventuale prolungamento nel pomeriggio), occorre valutare i problemi organizzativi che l'insufficienza della disponibilità di aziende ospitanti potrebbe creare. In tale caso, in via provvisoria, se vi fosse la necessità di recuperare ore per raggiungere il monte ore minimo, si suggerisce di valutare, nei singoli casi, stage pomeridiani, in accordo con le strutture ospitanti.
Esistono deroghe al monte ore minimo dei PCTO in vista dell'Esame di Stato 2021?	Al momento non sono state emanate disposizioni normative di eventuale deroga al monte ore minimo in relazione all'anno scolastico 2020/2021. Pertanto, si consiglia di agevolare tutte le attività concretamente sviluppabili a distanza e in presenza (si veda la Faq precedente sugli stage) in modo da garantire la fruizione dei percorsi agli studenti, ottemperando agli obblighi di legge.
È possibile utilizzare l'azienda agraria per l'espletamento dell'attività PCTO?	Essendo l'attività interna all'Istituto, si ritiene che possa essere effettuata, anche assimilandola all'attività laboratoriale, consentita in presenza nel DPCM del 3 novembre 2020. Ci si richiama in ogni caso alla valutazione attenta e prudente del Dirigente scolastico circa la necessità di tali attività nel momento attuale e circa la loro indifferibilità.

IeFP

L'obbligo della DDI al 100% vale anche per i percorsi triennali regionali effettuati presso gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà	Sì. I percorsi di IeFP che si svolgono in regime di sussidiarietà presso gli istituti professionali devono considerarsi assimilati ai percorsi quinquennali dell'ordinamento statale. Tale interpretazione del DPCM 3 novembre 2020 è confermata dalla nota dipartimentale n. 1990 del 5/11 u.s.
---	--

ITS	
Le attività negli ITS si svolgono in presenza?	La nota dipartimentale del 5 novembre 2020, in coerenza con quanto comunicato anche dalla Regione del Veneto, accomuna l'attività degli ITS, appartenenti al settore della formazione terziaria, a quella delle istituzioni secondarie di secondo grado. Pertanto le lezioni devono svolgersi in modalità a distanza, fatte salve quelle in cui è necessario l'uso di un laboratorio, non traducibile in Fad/Dad.

Istruzione degli adulti	
I percorsi per gli adulti di primo livello proseguono in presenza?	Certamente, come richiamato anche dalla nota dipartimentale n. 1990 del 5/11 u.s., essi sono assimilati ai percorsi del primo ciclo di istruzione che nelle regioni individuate in "area gialla" e "arancione" non hanno subito limitazioni alla didattica in presenza.
I percorsi per gli adulti di secondo livello possono prevedere la presenza?	I percorsi per gli adulti di secondo livello possono prevedere la presenza per le sole attività laboratoriali e per la garanzia dell'integrazione degli alunni con Bes, in quanto assimilati ai percorsi di istruzione del secondo ciclo.
Come conciliare gli orari di limitazione della circolazione delle persone dopo le 22.00 di cui all'art.1, comma 3, del DPCM con le lezioni in orario serale che terminano oltre le ore 22.00?	Sarà necessario riorganizzare l'orario in modo che gli adulti frequentanti in particolare i percorsi di primo livello possano rientrare nelle proprie abitazioni entro le ore 22.00. Infatti, l'art.1, comma 3, del DPCM consente, fino al 3 dicembre, gli spostamenti dopo le ore 22.00 <i>"motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"</i> . In alternativa, si consiglia di consultare le locali Prefetture per segnare le necessità organizzative legate all'attività didattica in orario serale.
Le attività di istruzione carceraria si svolgono in presenza?	Come confermato dalla nota dipartimentale del 5 novembre, si ritiene che l'attività delle scuole con sezioni carcerarie, in particolare con sezioni minorili debba proseguire in presenza, <i>"secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari"</i> . Se ciò non fosse possibile, anche temporaneamente, si dovrà ricorrere alla DDI, mantenendo un contatto indiretto con gli studenti attraverso l'invio di materiali di studio, approfondimento, esercitazione, che saranno recapitati al docente mediante accordi con i direttori degli II.PP.

Dispositivi di protezione individuale

Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre, è necessario indossare la mascherina sempre, anche in situazione statica e con il corretto distanziamento?

Al riguardo si richiama la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990", la quale cita il verbale n. 124 della riunione del CTS tenutasi in data 8 novembre u.s., in cui si dice che *"il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell'andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021 approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020"*.

Pertanto, è chiarito che l'obbligo di indossare la mascherina vale in qualsiasi circostanza, tanto al chiuso quanto all'aperto (nelle pertinenze della scuola), e dunque anche in aula, in condizioni statiche e distanziamento interpersonale superiore al metro. Naturalmente lo stesso obbligo è esteso agli istituti secondari di secondo grado, nei casi di attività in presenza, come sottolineato dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020. Momenti di mitigazione di tale obbligo possono rinvenirsi in occasione delle pause dall'attività didattica (ad es. ricreazione con assunzione di alimenti e bevande, merenda pomeridiana, ecc.) e, naturalmente, durante il pasto.

A completamento di quanto detto, si precisa, inoltre, che la locuzione "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", utilizzata dal DPCM in oggetto all'art. 1, comma 1, deve intendersi come sinonimo di "mascherine", così come indicato nel successivo comma 7 dello stesso art. 1. Resta quindi escluso che possa trattarsi di "visiere", dispositivi che tutt'al più potranno essere utilizzati in aggiunta alle mascherine, al fine di proteggere gli occhi dal *droplet* di maggiori dimensioni.

L'estensione ad ogni circostanza dell'obbligo di utilizzo della mascherina a scuola, del resto ragionevole, in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemiologica è in costante crescita, è in linea con quanto previsto dal documento del Ministero della Salute *Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale* del 9 ottobre 2020, in cui, nelle tabelle di sintesi degli scenari epidemiologici (pag. 80 - 82), in riferimento agli scenari 2 ("trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo", aree gialle del DPCM) e 3 ("trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo", aree arancioni del DPCM), è prevista, seppur con una gradualità tra scenario 2 e scenario 3, l'introduzione dell'obbligo, anche su base locale, di utilizzo della mascherina anche in situazioni statiche e con il rispetto del distanziamento interpersonale.

Da tale obbligo restano esonerati, come già noto e ribadito dallo stesso DPCM, i bambini della scuola dell'Infanzia, i docenti, gli ATA e gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (opportunamente documentate), nonché gli insegnanti di sostegno e gli OSS che interagiscono con questi ultimi. Si ribadisce che, per garantire l'uniformità di comportamenti all'interno della stessa classe, onde non ingenerare un dannoso effetto imitazione, i bambini iscritti alla scuola primaria devono indossare tutti la mascherina, a prescindere dall'età anagrafica.

Dispositivi di protezione individuale

Pur non essendoci un riferimento normativo specifico che stabilisca la durata di una mascherina monouso (come sono normalmente le mascherine chirurgiche), questa va sostituita se umida o addirittura bagnata, sporca o danneggiata. E' comunque buona regola sostituirla dopo 4-6 ore di utilizzo continuativo. La già citata nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, che, come detto, richiama il verbale n. 124 della riunione del CTS tenutasi in data 8 novembre u.s., chiarisce che *"nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture"*. Per i percorsi scolastici a tempo normale, invece, il CTS ritiene che gli allievi possano utilizzare la stessa mascherina per tutta la durata della loro permanenza a scuola.

Visto l'ultimo DPCM, è possibile indossare a scuola anche mascherine di comunità?

Il DPCM del 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 7, afferma che *"ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"*. Tale prefigurazione, che nel DPCM ha un carattere del tutto generale e non è esplicitamente riferita all'ambito scolastico, è stata tuttavia ripresa dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990", seppure senza alcuna ulteriore precisazione.

Va, tuttavia, ricordato che le scuole sono ambienti di lavoro a tutti gli effetti, ma, nel contempo, sono aperte ad un'utenza assai numerosa, raccolta prevalentemente in ambienti chiusi e che nella maggior parte dei casi non è equiparata ai lavoratori e quindi non è soggetta agli obblighi in capo a questi ultimi. E' questo, si ritiene, uno dei motivi che ha portato il CTS ad affermare, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, che *"appare raccomandabile, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale"*.

Ciò premesso, per venire al quesito posto, pur rimanendo ancora fortemente raccomandabile l'impiego a scuola delle sole mascherine chirurgiche, non sussiste un divieto assoluto all'uso di mascherine di altro tipo, tra cui quelle cosiddette "di comunità". Tuttavia, proprio in relazione all'attuale situazione emergenziale, che ha portato all'emanazione dell'ultimo DPCM, e considerato quanto detto sulla scuola come ambiente di lavoro, va tenuta in debita considerazione l'esigenza di assicurare che tutti gli operatori e tutti gli studenti siano muniti di mascherine efficaci da utilizzare durante l'attività didattica. Per garantire ciò è senz'altro auspicabile che le mascherine siano a norma (UNI EN 14683:2019 per le chirurgiche, anche lavabili; UNI EN 149:2009 per le FFP2 o FFP3; omologate CE o provviste di autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità alla produzione e vendita per le altre, ad esempio per le mascherine per la lettura del labiale o "trasparenti").

Dispositivi di protezione individuale

	<p>Nella logica testé sottolineata, per contro, possono essere impiegate a scuola anche mascherine di classe superiore a quelle chirurgiche, come ad esempio le FFP2 o FFP3, protettive anche per sé stessi. Anche in merito a questa prefigurazione, il CTS si è recentemente espresso positivamente, con la puntualizzazione di coinvolgere il Medico Competente e il Responsabile SPP qualora si optasse per dispositivi di protezione che, per le loro caratteristiche tecniche e prestazionali, richiedono una formazione specifica e/o un addestramento di chi è chiamato ad utilizzarle.</p>
<p>Cosa fare se sono consegnate a scuola mascherine difettose o importabili?</p>	<p>E' stato segnalato che in qualche caso sono state consegnate mascherine che hanno dei difetti evidenti (ad es. sono troppo fragili, si rompono subito, sono impregnate di cattivo odore, si sfilacciano, sono prive del fermo nasale, ecc.) oppure sono di dimensioni non compatibili con l'età degli allievi (sono troppo grandi o troppo piccole), tali da renderle importabili o non efficaci. Al riguardo, è innanzitutto necessario avvisare le famiglie e/o gli operatori scolastici della necessità di provvedere temporaneamente ad utilizzare proprie mascherine. Successivamente è bene fare una segnalazione alla Struttura commissariale, utilizzando il modello disponibile nel sito dell'USRV (https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Modello-MI-richiesta-mascherine-o-segnalazione-difetti.docx) per ottenere una pronta risposta.</p>
<p>Cosa può fare l'istituzione scolastica se alcuni genitori si rifiutano di far indossare le mascherine ai propri figli a scuola?</p>	<p>Fermo restando che dovranno sempre essere garantiti agli alunni, specie in obbligo di istruzione, l'ingresso a scuola e la fruizione delle ordinarie attività didattiche, si consiglia di segnalare al Prefetto competente per territorio la violazione dell'obbligo di uso della mascherina a scuola sancito dall'art.1, comma 9, lett. s), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Difatti, come previsto dal successivo art.13 del D.P.C.M., il Prefetto "assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto" e ne monitora l'attuazione.</p>